

D.M. 29 dicembre 1979: Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1980, n. 24)

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1954, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 10 dicembre 1956, recante modifiche al precedente;

Considerata l'esigenza di apportare al regolamento vigente ulteriori modificazioni;

Considerata, altresì, l'opportunità di coordinare in un unico testo il vigente regolamento-tipo e le innovazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento-tipo che disciplina la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con proprie deliberazioni adotteranno il nuovo regolamento-tipo.

Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 1.

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ... forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal

decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

1. Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

2. All'uopo la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

3. I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

4. L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

[Art. 3.

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel "Foglio degli annunci legali della provincia" il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

2. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 80-quater, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Art. 4.

1. L'iscrizione nel ruolo e' disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 80-quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Si riporta il testo dell'art. 4 nella sua redazione precedente:

"L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su proposta di una commissione, nominata dalla giunta della camera, composta:

- dal presidente della camera stessa che la presiede;

- da un magistrato, designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima camera, con le funzioni di vice-presidente;

- da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della commissione suddetta, fra i quali il presidente o il vice-presidente.

Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

Art. 5.

1. L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

a) ha compiuto 21 anni di età;

[b) è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana.] (1) (4)

[c) è residente nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda;] (4)

[d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani.] (2) (4)

[e) gode dell'esercizio di diritti civili.] (4)

2. L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

3. Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

5. Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

[6. L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.] (5)

7. [La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura] (3), nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.

[8. Ai fini del medesimo la commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.] (5)

[9. L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.] (5)

10. Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2004 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2004).

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 10 marzo 2004 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2004).

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 80-quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

(4) Lettera abrogata dall'art. 80-quater, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

(5) Comma abrogato dall'art. 80-quater, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Art. 6.

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso [ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4] (1).

2. Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo [in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta] (1).

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 80-quater, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Art. 7.

1. Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato [che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente] (1).

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 80-quater, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

[Art. 8.

1. La commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è composta da:

- un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vice presidente;
- un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.

2. Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

3. La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.] (1)

(3) Articolo soppresso dall'art. 80-quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

[Art. 9.

1. Per ciascun componente effettivo delle commissioni camerali e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

3. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.] (1)

(3) Articolo soppresso dall'art. 80-quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Art. 10.

1. Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

il cognome, il nome, data di nascita;

- la residenza;

[[- l'attività abitualmente esercitata;](#)] (1)

- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;

- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

2. Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 80-quater, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Art. 11.

[1. Il ruolo e' pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito della camera di commercio.](#) (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 80-quater, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Si riporta il testo dell'art. 11 nella sua redazione precedente:

“1. Copia del ruolo formato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla commissione, con l'indicazione in calce della data dell'adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal presidente e dal segretario della camera, è trasmessa alla prefettura, nonché ai comuni ed agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, del compartimento delle ferrovie dello Stato ed alle associazioni sindacali locali.

2. Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

3. Agli uffici ed enti pubblici sopra indicati, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportare al ruolo.”

Art. 12.

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Art. 13.

1. [[La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato](#)] (1), esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività [[e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15](#)] (2).

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 80-quater, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 80-quater, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Art. 14.

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

2. Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che

egli, previa autorizzazione della camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 15.

1. Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione con deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta [[del dirigente della camera di commercio](#)] (1), gli iscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;

b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;

d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

2. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

3. In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne da notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.

[5. La commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale mancanza di esse formula le proposte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.] (2)

6. Le decisioni adottate dalla camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 80-quater, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

(2) Comma abrogato dall'art. 80-quater, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

[Art. 16.

1. Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 80-quater, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 /In vigore dal 14 settembre 2012).

Art. 17.

1. Il presente regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.